Allegato sub. "B" al n. 23.264 di raccolta STATUTO

Titolo Primo: Sede, fini e risorse economiche

Art. 1 - COSTITUZIONE

Art. 2 - SEDE

Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI CON L'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE

Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE

Titolo Secondo: Soci

Art. 5 - SOCI

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

Titolo Terzo: Organi Sociali

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 bis - CARICHE SOCIALI

Art. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Art. 9 -ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Art. 10 - ASSEMBLEE: POTERI

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Art. 14 -CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Art. 15 - PRESIDENTE

Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo Quarto: Norme amministrative

Art. 18 - BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

Art. 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - SCIOGLIMENTO

Art. 21 - NORME DI RINVIO

Art. 22 - EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' istituita "l'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS Basso Vicentino di Lonigo (VI). In breve denominabile anche "ANFFAS - ONLUS Basso Vicentino".

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare esclusivamente tale denominazione.

L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo, pur costituendo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS, Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n°1542, così come modificato in data 25-26 novembre 2000, depositato al n.8177/1830 degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n. 266/76/2001 set.1AURPG ufficio Regionale del Pubblico Registro.

Articolo 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Lonigo Via Fiume, 37.

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria del Soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; Il Consiglio Direttivo, può esclusivamente deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

L'Associazione potrà operare e aprire stabilimenti anche in località diverse da quelle dove si trova la sede legale, in rapporto alla consistenza del patrimonio.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

Articolo 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore di persone
svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie affinché a tali persone sia
garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario ed extra-giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili e delle loro famiglie;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'Handicap;
- d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
- e) qualificare e formare, operatori e docenti di ogni ordine e grado, con la precisazione che tale attività ha ad oggetto la mera formazione professionale;
- f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e relazionali e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
- g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
- h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per

i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e relazionale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

In un primo tempo l'Associazione, nell'ambito del proseguimento dello scopo come sopra enunciato, limiterà le proprie attività istituzionali a quelle indicate alle lettere a), b), c), d), ed h), disponendo a tali fini di una dotazione patrimoniale che ammonta oggi a \in 25.000,00 (venticinquemila).

L'Associazione, nell'ambito del perseguimento dello scopo come sopra enunciato, darà corso alle proprie attività istituzionali tutte ed in particolare anche a quelle previste ai punti e), f), e g) solo allorquando avrà acquisito la necessaria dotazione patrimoniale minima, dotazione che viene fin da ora indicata in misura pari alla ulteriore somma di \in 80.000,00 (ottantamila) rispetto a quella prevista al comma precedente.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione e l'acquisizione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche per mezzo di donazioni, anche modali.

Articolo 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE

Nell'ambito dei principi ispiratori e degli obiettivi individuati da Anffas Nazionale l'Associazione Socia assume completa autonomia e libertà di determinazione nella scelta delle attività per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione e costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi Internazionali;
- lasciti e donazioni;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzio-

nali e/o connesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento od estinzione dell'Associazione, né in caso di recesso o di esclusione del socio, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti oltre a quello di partecipazione secondo le norme statutarie; segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività.

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo 5 - SOCI

I Soci, che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affilianti di disabili intellettivi e relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

Amici:

Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno. I soci Amici non possono superare il limite del 30% del numero complessivo degli associati stessi.

L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o

il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

Tutti i Soci Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità di diritti e doveri e non è ammessa alcuna partecipazione temporanea alla vita associativa.

I Soci hanno il diritto di eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dei competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Articolo 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per recesso, che il socio deve presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, nei i seguenti casi:
- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare gravi danni morali o materiali all'Associazione stessa;
- per gravi inadempienze agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regola-

menti e per gravi e comprovati motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è data al Socio facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi dovrà essere sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea.

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori contabili
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 6) il Collegio dei Probiviri

Articolo 7 bis - CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro alle quali possono accedere anche non Soci. Hanno diritto di voto e possono accedere alle cariche sociali, salvo quanto disposto al comma 1) per i Revisori dei conti e i Probiviri, tutti i Soci maggiorenni, iscritti da almeno 2 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, che non abbiano subito condanne penali passate in giudicato.

La presentazione delle candidature, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.

Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e deve essere esercitato nell'osservanza dello Statuto e del regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri dichiarano la decadenza dalla carica del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 - ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria, fatti salvi diversi termini normativamente al momento vigenti, è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente a-dottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti rappresentati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Per le delibere di cui ai punti a) e b) del successivo art. 10, si applica, rispettivamente, quanto previsto al comma 2) e comma 3) dell'art. 21 del Codice Civile che di seguito si riportano:

Art. 21 comma 2: "Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti."

Art. 21 comma 3: "Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto fa-

vorevole di almeno tre quarti degli associati."

Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI

L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione:
- 2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all'art. 11;
- 3) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti dei presenti;
- 4) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti;
- 5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori Contabili, il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo predisposti anche in considerazione dei principi ispiratori dell'ANFFAS Nazionale;
- 5 bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori Contabili, che dovrà essere di 3 membri effettivi di cui, uno iscritto all'albo dei Revisori Contabili o ad albi equipollenti e due supplenti di cui almeno uno iscritto all'albo dei Revisori Contabili o ad albi equipollenti;
- 6 bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16 bis del presente statuto;
- 7) elegge il Collegio dei Probiviri, che dovrà essere di 3 membri;
- 8) stabilisce l'importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
- 10) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
- 11) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in armonia con lo schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art. 18.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.
- Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previ-

ste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente, eletto dall'Assemblea.

I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori Contabili.

Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- 1) il Presidente dei probiviri;
- 2) i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- 3) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione da farsi almeno 48 ore prima della riunione, anche telefonica.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a delibere riguardanti persone fisiche, le cui votazioni hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può trattare argomenti non previsti all'ordine del giorno, purché sia presente ed aderisca la totalità dei consiglieri.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri neces-

sari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano della legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

- Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
- Il Consiglio Direttivo, inoltre, può delegare alcune delle proprie funzioni o conferire specifici incarichi al Presidente, a dei Consiglieri, a dei Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
- I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
- Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve corredare il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea da apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.
- Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.
- Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

Ove non sia possibile far ricorso alla lista dei non eletti all'assemblea elettiva dell'intero Consiglio, si provvede alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Qualora la percentuale dei membri come sopra sostituiti superasse il 50% dei componenti del Consiglio, lo stesso, il consiglio decadrà e si dovrà procedere a nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci. Il nuovo Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Presidenta

L'appartenenza dei singoli membri al Consiglio Direttivo ces-

sa per:

- 1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto o per decadenza, norma dell'art. 7bis;
- 2) scadenza del mandato;
- 3) decesso;
- 4) mancata partecipazione all'attività dell'Associazione per almeno sei mesi tranne il caso di malattia o grave impedimento;
- 5) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all'Assemblea, facendone richiesta al Presidente, il quale provvederà ad apposita convocazione.

Articolo 15 - PRESIDENTE

- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie, siano tutelate le risorse dell'Associazione e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio.
- Il Presidente adotta, a tutela dell'Associazione, tutti i provvedimenti aventi carattere di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ordine di anzianità in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità dei Revisori dei Conti valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

Essi hanno il compito generale di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando in particolare la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16 bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 16 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.

Se i componenti del Collegio dei revisori dei Conti di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti assunti dal Consiglio Direttivo, e da tutti gli organismi funzionali alla vita dell'Associazione, ad esclusione dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta di tutte le parti interessate, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione, tra i Soci, e/o tra i Soci stessi e gli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare tutte le proprie risorse per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse, impiegando a tal fine anche gli utili e gli avanzi di gestione eventualmente realizzati.

In conformità alla normativa vigente all'Associazione è vietato distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS, parte dell'unitaria struttura ANFFAS.

Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 20 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti degli associati. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi con personalità giuridica e di ONLUS.

Articolo 22 - EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo

statutario si continuerà a seguire la disciplina delle On-
lus, per quanto compatibile, fino a quando non si verifiche-
ranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del de- creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà
l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti
le Onlus.
F.to: Magri Francesca - Giorgio Gottardo notaio (L.S.).